



Roma, 13.1.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100000425/AG
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Circolare n. 12748

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. il decreto-legge relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Riferimenti: Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, nonché di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. ([GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020](#)).

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u.s., è stato pubblicato il D.L. 183/2020, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi e realizzazione di collegamenti digitali (cfr. all. 1).

In proposito, si richiamano le seguenti proroghe di interesse.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni (art.1, commi 1, 6, 11, 16)

- Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine, già fissato al 31 dicembre 2020, entro il quale le P.A. sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale (cfr. circolare federale 12215 del 6 maggio 2020).
- In materia di trasparenza viene prorogata la sospensione dell'applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi agli incarichi dirigenziali nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20. In particolare, modificando il D.L. milleproroghe n.162/2020, è stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione dell'apposito Regolamento che dovrà disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei dati che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

(e, quindi, anche gli Ordini professionali) devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate (per un approfondimento sul punto cfr. circolare federale n. 11912 del 14.01.2020).

Proroga dei termini in materia economica e finanziaria (art. 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

- Adempimenti a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni. Viene modificato l'articolo 13 del D.L. Crescita 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 (cfr. circolare federale n. 11627 del 16.7.2019), che ha introdotto l'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Con la modifica apportata, l'efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi. Per effetto della proroga, l'adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021.
- Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. Sono prorogate alla data del 1° gennaio 2022 - già fissata al 1° gennaio 2021 dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) - le disposizioni del comma 6-quater dell'art. 2 del D.Lgs. 127 /2015, con il conseguente slittamento del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.
- Svolgimento assemblee societarie. Vengono prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. Cura Italia (D.L. 18/2020-cfr. circolare federale nn. 12057 del 19.03.2020, 12215 del 6.05.2020) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie.
- Sospensione azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari. Per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti è prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione temporanea delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.07.2020 su legge di conversione del Decreto Rilancio).
- Lotteria degli scontrini. L'avvio della lotteria degli scontrini, già fissato per il 1° gennaio 2021, è stato differito al 1° febbraio 2021. Viene, inoltre, stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Al riguardo, si segnala che sulla disciplina della lotteria degli scontrini è intervenuta anche la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095- cfr. circolare federale n. 12730 del 5.1.2020), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Proroga di termini in materia di salute (art. 4, commi 1 e 8)

- Viene prorogato per l'anno 2021 l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose.
- Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco

nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, di cui al D. Lgs. 171/2016 (cfr. circolare federale 10140 del 12.10.2016), pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Proroga in materia di Università-Esami di stato (art.6, comma 8)

Confermate per tutto il 2021 le norme derogatorie in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Nello specifico, il comma 8 dell'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020 (cfr. circolari federali nn. 12140 del 10.04.2020, 12202 del 2.05.2020, 12226 del 7.05.2020) e 12305 del 10.06.2020), che prevedono la possibilità, per il Ministro dell'Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del DPR 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Proroga termini collegati con lo stato di emergenza (art.19)

L'art. 19 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini previsti nell'allegato 1 del provvedimento. In particolare, per quanto di interesse, si segnalano le seguenti misure prorogate (con l'indicazione dei corrispondenti punti dell'allegato del provvedimento):

- proroga dei termini di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 3 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) volti alla facilitazione dell'acquisizione dei dispositivi di protezione medicali (punto 4 dell'allegato) (cfr. circolare federale n.12215 del 6.05.2020);
- proroga dei termini di cui all'art. 13 del D.L. 18/2020 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione (punto 6 dell'allegato) (cfr. la citata circolare federale n. 12215);
- proroga dei termini di cui agli artt. 15, comma 1 e 16 del D.L. 18/2020, rispettivamente sulla produzione di mascherine chirurgiche e DPI e sulle misure di protezione a favore dei lavoratori della collettività (punti 7 e 8 dell'allegato) (si rinvia alla citata circolare federale n. 12215 e alla circolare n. 12437 del 6.08.2020);
- proroga della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, dei Consigli Direttivi degli Ordini di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020 (cfr. circolari federali n. 12123 del 06.04.2020). Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021 (punto 10 dell'allegato);

- proroga della normativa relativa alla sorveglianza eccezionale di cui all'art. 83 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020- cfr. circolari federali nn. 12265 del 20.05.2020, 12281 del 28.05.2020, 12371 dell'8.07.2020 e 12554 del 14.10.2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 comunque non oltre il 31 marzo (punto 13 dell'allegato);
- proroga in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: la disposizione prorogata è quella introdotta dalla legge di conversione del D.L. 23/2020- L. 40/2020 (Decreto liquidità – cfr. circolare federale n. 12317 del 17.06.2020) in base alla quale i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del SSN, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il SSN con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 (punto 22 dell'allegato);
- proroga dei termini di cui all'art. 9 del D.L. 34/2020 sui piani terapeutici (punto 26 dell'allegato - cfr. circolari federali nn. 12281 del 28.05.2020 e 12408 del 23.07.2020);
- proroga della normativa di cui all'art. 263 del D.L. 34/2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (punto 32 dell'allegato- cfr. circolari federali nn. 12408 del 23.07.2020 e 12569 del 20.10.2020).

* * *

Il provvedimento è stato presentato alle Camere per la conversione in legge ed assegnato alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio e Tesoro) in sede referente.

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di conversione del decreto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1